

Codice di procedura civile
LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI
TITOLO I
Dei procedimenti sommari ⁽¹⁾
Capo I
Del procedimento d'ingiunzione

633. Condizioni di ammissibilità.

Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658] o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [c.c. 2699; c.p.c. 635];
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori ⁽²⁾, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione [c.c. 1359].

[L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione [c.p.c. 142] all'intimato di cui all'articolo 643 deve avvenire fuori della Repubblica ⁽³⁾ o dei territori soggetti alla sovranità italiana ⁽⁴⁾.]

⁽¹⁾ Vedi, anche, l'art. 13 del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al *D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

⁽²⁾ La *L. 24 febbraio 1997, n. 27*, ha soppresso l'albo dei procuratori legali ed ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il termine "avvocato".

⁽³⁾ Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'*art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*.

634. Prova scritta.

Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [c.c. 1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi ⁽¹⁾ fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale [c.c. 2195] anche a persone che non esercitano tale

attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile [c.c. 2214-2220], purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie ⁽²⁾, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [c.c. 2709, 2710] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Le parole «nonché per prestazioni di servizi» sono state così inserite dall'*art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432*, nel testo modificato dalla *legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534* (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'*art. 1* della suddetta *legge n. 534 del 1995* ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 21 aprile 1995, n. 121*, del *D.L. 21 giugno 1995, n. 238* e del *D.L. 9 agosto 1995, n. 347*, non convertiti in legge.

⁽²⁾ Per quanto riguarda l'Istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico, il decreto di ingiunzione può essere richiesto in base all'estratto dei loro saldaconti, in virtù dell'*art. 102, R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375*. Per quanto concerne gli estratti relativi ai crediti degli imprenditori commerciali, vedi il *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, istitutivo dell'I.V.A.

⁽³⁾ Comma così sostituito dall'articolo unico, *R.D. 20 aprile 1942, n. 504*.

635. Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati ⁽¹⁾.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contribuiti relativi ai rapporti indicati *nell'articolo 459* ⁽²⁾, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro ⁽³⁾ e dai funzionari degli enti.

⁽¹⁾ Sulle entrate patrimoniali dello Stato, vedi il *R.D. 14 aprile 1910, n. 639*.

⁽²⁾ Il riferimento *all'art. 459 c.p.c.* deve intendersi ora fatto *all'art. 442 c.p.c.*

⁽³⁾ L'Ispettorato corporativo ha assunto denominazione di Ispettorato del lavoro in conseguenza dell'*art. 6, D.Lgt. 10 agosto 1945, n. 474*.

636. Parcella delle spese e prestazioni.

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 *dell'articolo 633*, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale ⁽¹⁾. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma *dell'articolo 640*, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le associazioni professionali sono state soppresse dal *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369*. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'*art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 4 maggio 1984, n. 137*, depositata lo stesso giorno, (Gazz. Uff. 9 maggio 1984, n. 127), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata, ai sensi e nei limiti segnati in motivazione,

la questione di illegittimità sollevata, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#), del combinato disposto degli [articoli 648, comma secondo, 633, primo comma, n. 3, e 636 c.p.c.](#)

637. Giudice competente.

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 [dell'articolo 633](#) è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati ⁽¹⁾ o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono ^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Gli avvocati e i procuratori possono, peraltro, seguire la procedura prevista negli [artt. 28, 29 e 30, L. 13 giugno 1942, n. 794](#), sulle tariffe forensi.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 10-18 febbraio 2010, n. 50](#) (Gazz. Uff. 24 febbraio 2010, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'[articolo 3 Cost.](#)

⁽³⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 100, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#). La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre-3 novembre 2005, n. 410](#) (Gazz. Uff. 9 novembre 2005, n. 45 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [articoli 24 e 111, secondo comma, Cost.](#) Il testo precedentemente in vigore - in cui l'originario termine «conciliatore» era stato sostituito, con l'espressione «giudice di pace», dall'[art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374](#), a decorrere dal 1° maggio 1995 - così disponeva:
«637. Giudice competente.

Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 [dell'articolo 633](#) è competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati e procuratori possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio notarile dal quale dipendono».

638. Forma della domanda e deposito.

La domanda d'ingiunzione [\[c.p.c. 614, 636\]](#) si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati [nell'articolo 125](#), l'indicazione delle prove che si producono [\[c.p.c. 633\]](#). Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona [\[c.p.c. 82, 86, 413, 436, 462\]](#), la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito [\[c.p.c. 637\]](#).

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma [dell'articolo 641](#).

639. Ricorso per consegna di cose fungibili.

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili [c.p.c. 633], il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le camere di commercio, industria e agricoltura sono state istituite dal *D.Lgs. Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*. La loro denominazione è stata, da ultimo, così corretta con l'*art. 2, L. 26 settembre 1966, n. 792*.

640. Rigetto della domanda.

Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.

641. Accoglimento della domanda.

Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato ⁽¹⁾ da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni [c.p.c. 642] ⁽²⁾, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione [c.p.c. 647, 650] a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata [c.p.c. 483] ⁽³⁾.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta ⁽⁴⁾. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni ⁽⁵⁾. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi ⁽⁶⁾.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento [c.p.c. 666] ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'*art. 35 disp.att.c.p.c.*

⁽²⁾ L'originario termine di venti giorni è stato così sostituito dall'*art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432*, nel testo modificato dalla *legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534* (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'*art. 1* della suddetta *legge n. 534 del 1995* ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 21 aprile 1995, n. 121*, del *D.L. 21 giugno 1995, n. 238* e del *D.L. 9 agosto 1995, n. 347*, non convertiti in legge.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'*art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231*. Il testo precedentemente in vigore era
il
seguente:
«Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata».

⁽⁴⁾ Periodo così sostituito dall'[art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432](#), nel testo modificato dalla [legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'[art. 1](#) della suddetta [legge n. 534 del 1995](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 21 aprile 1995, n. 121](#), del [D.L. 21 giugno 1995, n. 238](#) e del [D.L. 9 agosto 1995, n. 347](#), non convertiti in legge. Il testo precedente prevedeva la possibilità di riduzione del termine fino a cinque giorni oppure il suo aumento fino a trenta.

⁽⁵⁾ Gli attuali secondo e terzo periodo così sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto di quanto disposto dall'[art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#). Il testo dell'originario secondo periodo - da ritenersi abrogato ai sensi dell'[art. 23](#) del Trattato di pace di cui al [D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430](#) - era il seguente: «Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni».

⁽⁶⁾ Gli attuali secondo e terzo periodo così sostituiscono l'originario secondo periodo per effetto di quanto disposto dall'[art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#). Il testo dell'originario secondo periodo - da ritenersi abrogato ai sensi dell'[art. 23](#) del Trattato di pace di cui al [D.Lgs.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430](#) - era il seguente: «Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni».

⁽⁷⁾ Comma così sostituito dall'[art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 358](#). Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 303](#) (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del citato articolo 2, limitatamente all'inciso «eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni», contenuto ora nel presente comma.

⁽⁸⁾ Vedi, anche, l'[art. 7-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 31 marzo 2005, n. 43](#).

642. Esecuzione provvisoria.

Se il credito è fondato su cambiale ⁽¹⁾, assegno bancario, assegno circolare ⁽²⁾, certificato di liquidazione di borsa ⁽³⁾, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato [\[c.c. 2699\]](#), il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione [\[c.p.c. 645, 646, 651\]](#).

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione [\[c.p.c. 119, 478, 646\]](#) ⁽⁴⁾.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui [all'articolo 482](#) ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Vedi il [R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669](#).

⁽²⁾ Vedi il [R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736](#), e la [L. 15 dicembre 1990, n. 386](#), sulla nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

⁽³⁾ Vedi l'[art. 44, L. 20 marzo 1913, n. 272](#), sulle borse di commercio.

⁽⁴⁾ Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 2, L. 28 dicembre 2005, n. 263](#). Il comma 4 dello stesso articolo 2, modificato dall'[art. 39-quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 23 febbraio 2006, n. 51](#), ha così disposto: «Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.». Per quanto riguarda le modalità e i termini per la registrazione dei decreti ingiuntivi, siano o non muniti di clausola di provvisoria esecutorietà, vedi l'[art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131](#). Gli avvocati e i procuratori possono seguire la procedura prevista negli [artt. 28, 29 e 30, L. 13 giugno 1942, n. 794](#), sulle tariffe forensi.

Il testo del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 263 del 2005](#) era il seguente: «L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.».

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 10-17 giugno 1996, n. 200](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

643. Notificazione del decreto.

L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati [\[c.p.c. 644\]](#) per copia autentica a norma degli [articoli 137](#) e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.

644. Mancata notificazione del decreto.

Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione [\[c.p.c. 643\]](#) non sia eseguita nel termine di sessanta ⁽¹⁾ giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica, ⁽²⁾ [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

⁽¹⁾ L'originario termine di quaranta giorni è stato così modificato dall'[art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432](#), nel testo modificato dalla [legge di conversione 20 dicembre 1995, n. 534](#) (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 296). Il secondo comma dell'[art. 1](#) della suddetta [legge n. 534 del 1995](#) ha disposto che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del [D.L. 21 aprile 1995, n. 121](#), del [D.L. 21 giugno 1995, n. 238](#) e del [D.L. 9 agosto 1995, n. 347](#), non convertiti in legge.

⁽²⁾ Testo così modificato, a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.

645. Opposizione ⁽¹⁾.

L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [\[c.p.c. 641\]](#) con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui [all'articolo 638](#). Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto ⁽²⁾.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito ⁽³⁾⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Vedi, anche, il comma 1 dell'[art. 14, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150](#).

⁽²⁾ Gli avvocati e i procuratori possono seguire la procedura prevista negli [artt. 28, 29 e 30, L. 13 giugno 1942, n. 794](#), sulle tariffe forensi. Nel caso in cui si avvalgano del procedimento di ingiunzione disciplinato dal Codice di procedura civile, l'opposizione prevista dal presente articolo, qualora si tratti di onorari, diritti e spese per prestazioni giudiziali, è decisa, a norma dell'[art. 30](#) della legge ora citata. In tal caso il giudice competente decide sull'opposizione con ordinanza non impugnabile che costituisce titolo esecutivo anche per le spese. Qualora siano competenti il tribunale o la corte d'appello la decisione è presa in camera di consiglio. Vedi, anche, l'[art. 9, L. 21 gennaio 1994, n. 53](#), sulla facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, per gli avvocati ed i procuratori legali.

⁽³⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 2011, n. 218](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.».

⁽⁴⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 13, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857*.

646. Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro.

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro [c.p.c. 429, 432], entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'*art. 430* all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione [c.p.c. 163, 163-bis, 645] in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto [c.p.c. 642] ⁽¹⁾. Il giudice provvede con decreto [c.p.c. 135] che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Nel presente periodo le parole «al giudice» hanno sostituito le originarie «al pretore o al presidente», ai sensi dell'*art. 101, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'*art. 247* dello stesso decreto, come modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*.

⁽²⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 13, D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857*. E' di tutta evidenza che si tratta di una svista del legislatore del 1950, poiché la norma deve ritenersi implicitamente abrogata in virtù del *R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721*, e del *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369*. La norma potrebbe divenire operante qualora i sindacati assumessero personalità giuridica, così come previsto dall'*art. 39 della Costituzione*. Comunque la norma dell'*art. 430 c.p.c.*, richiamato nel testo, non trova corrispondente nella *L. 11 agosto 1973, n. 533*, sulle controversie individuali di lavoro e le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

647. Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo ⁽¹⁾. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'*articolo 650* e la cauzione eventualmente prestata [c.p.c. 642] è liberata ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Periodo così sostituito dall'*art. 102, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51* (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'*art. 247* dello stesso decreto, come modificato dall'*art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188*. Il testo precedentemente in vigore - in cui il termine «conciliatore» era stato sostituito, con l'espressione «giudice di pace», ai sensi dell'*art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374*, a decorrere dal 1° maggio 1995 - così disponeva: «Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice di pace, il pretore o il presidente, su istanza anche verbale del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto».

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con *sentenza 15-22 giugno 1976, n. 141* (Gazz. Uff. 30 giugno 1976, n. 170), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'*art. 647 c.p.c.*, in riferimento all'*art. 24, secondo comma, Cost.* La stessa Corte, con *sentenza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 18* (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità del primo e secondo comma dell'*art. 647 c.p.c.*, in riferimento all'*art. 24, secondo comma Cost.*; b) non fondata la questione di legittimità dell'*art. 647, secondo comma, c.p.c.*, in riferimento agli *artt. 3 e 24 Cost.*; con *sentenza 24 marzo-2 aprile 2004, n. 107* (Gazz. Uff. 7 aprile 2004, n. 14 - Prima

serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità [dell'art. 647 del codice di procedura civile](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.

Il giudice istruttore, se l'opposizione [\[c.p.c. 645\]](#) non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile [\[c.p.c. 177\]](#), l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma [dell'articolo 642](#) ⁽¹⁾. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per i vizi procedurali ⁽²⁾.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione [\[c.p.c. 119\]](#) per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 13-21 dicembre 1972, n. 183](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 1972, n. 334), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità [dell'art. 648, comma primo del c.p.c.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 della Cost.](#)

⁽²⁾ Periodo aggiunto dall'[art. 9, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231](#).

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 1-10 giugno 1966, n. 62](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 648, comma secondo](#), in riferimento [all'art. 24 Cost.](#) e con [sentenza 12-17 febbraio 1969, n. 17](#) (Gazz. Uff. 26 febbraio 1969, n. 52), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità [dell'art. 648, comma secondo, c.p.c.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#) La stessa Corte costituzionale, con [sentenza 4 maggio 1984, n. 137](#), depositata lo stesso giorno, (Gazz. Uff. 9 maggio 1984, n. 127), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità [dell'art. 648, comma secondo, c.p.c.](#), nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l'esecuzione provvisoria del decreto d'ingiunzione offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla solo dopo aver deliberato gli elementi probatori di cui [all'art. 648, comma primo](#), e la corrispondenza dell'offerta cauzione all'entità degli oggetti indicati nel comma secondo dello stesso [art. 648](#). Successivamente la stessa Corte, con [sentenza 4-8 marzo 1996, n. 65](#) (Gazz. Uff. 13 marzo 1996, n. 11 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#); con [sentenza 10-20 luglio 2007, n. 306](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29 - Prima Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

649. Sospensione dell'esecuzione provvisoria.

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile [\[c.p.c. 177\]](#), sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma [dell'articolo 642](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 10-17 giugno 1996, n. 200](#) (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli [artt. 3 e 24 Cost.](#)

650. Opposizione tardiva.

L'intimato può fare opposizione [\[c.p.c. 645\]](#) anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto [\[c.p.c. 641\]](#), se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore ⁽¹⁾.

In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione [\[c.p.c. 491\]](#).

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 7-20 maggio 1976, n. 120](#) (Gazz. Uff. 26 maggio 1976, n. 139), ha dichiarato l'illegittimità [dell'art. 650, comma primo, c.p.c.](#), nella parte in cui non consente l'opposizione tardiva dell'intimato che pur avendo avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, fare opposizione entro il termine fissato nel decreto.

651. Deposito per il caso di soccombenza.

[L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti [nell'articolo 642](#) primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cinquecento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire mille, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione [\[c.p.c. 364, 369, 381\]](#) ⁽¹⁾.]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'[art. 1, L. 18 ottobre 1977, n. 793](#), sulla abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile. La Corte costituzionale, con [sentenza 27 aprile-3 maggio 1963, n. 56](#) (Gazz. Uff. 11 maggio 1963, n. 125), aveva dichiarato non fondata la questione sulla legittimità [dell'art. 651 c.p.c.](#), in riferimento agli [artt. 3 e 4 Cost.](#); con altra [sentenza 15-22 giugno 1976, n. 142](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 1976, n. 170), aveva dichiarato non

652. Conciliazione.

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile [\[c.p.c. 177\]](#), dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto [\[c.p.c. 642, 647, 648\]](#), oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti [\[c.p.c. 653\]](#) e dell'ipoteca iscritta [\[c.p.c. 655\]](#), fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari [\[c.c. 2872, 2874\]](#) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Testo così sostituito dall'articolo unico, [R.D. 20 aprile 1942, n. 504](#).

653. Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.

Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato [\[c.p.c. 324\]](#) o provvisoriamente esecutiva [\[c.p.c. 272\]](#), oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo [\[c.p.c. 306-310\]](#), il decreto, che non ne sia già munito [\[c.p.c. 642, 647, 648\]](#), acquista efficacia esecutiva [\[c.p.c. 474, 655\]](#).

Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta [\[c.p.c. 652\]](#).

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'[art. 3, L. 10 maggio 1976, n. 358](#). Successivamente la Corte costituzionale, con [sentenza 19-31 dicembre 1986, n. 303](#) (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

654. Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione [\[c.p.c. 643\]](#) ⁽¹⁾.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo [\[c.p.c. 479\]](#); ma nel precetto [\[c.p.c. 480\]](#) deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula [\[c.p.c. 474, 475\]](#).

⁽¹⁾ Comma così modificato dall'[art. 103, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'[art. 247](#) dello stesso decreto, come modificato dall'[art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188](#). Il testo precedentemente in vigore - in cui l'espressione «giudice di pace» aveva sostituito, a decorrere dal 1° maggio 1995, l'originario termine «conciliatore» ai sensi dell'[art. 39, L. 21 novembre 1991, n. 374](#) - così disponeva: «L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice di pace, del pretore o del presidente scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione».

655. Iscrizione d'ipoteca.

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli [articoli 642, 647 e 648](#), e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione [\[c.p.c. 653\]](#) costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale [\[c.c. 2818, 2836\]](#).

656. Impugnazioni.

Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma [dell'art. 647](#), può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei nn. 1, 2, 5 e 6 [dell'art. 395](#) e con opposizione di terzo nei casi previsti [nell'art. 404](#) secondo comma.